

Accertamento esecutivo

Niente più cartelle di pagamento anche per i tributi «minori»

La novità vale per tutti gli atti di rettifica, liquidazione e accertamento che vengono emessi dall'agenzia delle Entrate

Pagina a cura di
Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Tutti gli atti impositivi e di irrogazione delle sanzioni diventano esecutivi. Così scompaiono di fatto le cartelle, che restano principalmente per le liquidazioni e i controlli formali delle dichiarazioni.

Oltre agli atti di recupero dei crediti, agli atti di irrogazione delle sanzioni, anche tanti altri atti di rettifica, liquidazione e accertamento per tributi minori emessi dall'agenzia delle Entrate diventano esecutivi, con la conseguenza che una volta emessi non sarà più necessaria la successiva cartella per pretendere il pagamento di quanto dovuto.

In attuazione del principio introdotto all'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 1), della legge delega n. 111 del 2023, l'articolo 13 del decreto delegato sulla riforma della riscossione, estende la disciplina dell'accertamento esecutivo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio del 2010, n. 78, a numerose categorie di atti impositivi emessi dall'agenzia delle Entrate. Con le regole attuali, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) prende in carico le somme da riscuotere per conto dell'agenzia delle Entrate mediante il ruolo, cioè l'elenco dei «debitori», con l'indicazione delle somme da versare.

Il ruolo è un elenco contenente i debitori e le somme da essi dovute, formato dall'ente impositore ai fini della riscossione.

I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari (quando vi è fondato pericolo per la riscossione ed in tal caso, le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo).

Una volta reso esecutivo, il ruolo viene trasmesso all'agente della riscossione, il quale prepara le cartelle di pagamento e le invia al domicilio dei singoli debitori. In particolare, l'agente della riscossione provvede:

- alla predisposizione e notifica delle cartelle;
- alla riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori;
- all'avvio dell'esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

Notificata al contribuente la cartella di pagamento, egli deve corrispondere le somme indicate entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa, salva la possibilità, entro lo stesso termine, di:

- impugnare l'atto oppure;
- chiedere al giudice o all'ente creditore la sospensione dell'esecuzione, ovvero;
- chiedere all'agente della riscossione la rateazione dell'importo da pagare.

Con le nuove regole, nella disposizione che al tempo aveva introdotto gli accertamenti esecutivi ai fini delle imposte sui redditi e l'Iva (articolo 29, comma 1, lettera h, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) vengono inseriti numerosi atti che quindi, ai fini della

riscossione, non necessiteranno più di una successiva cartella di pagamento.

Si tratta più in particolare: ● degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione;

● degli avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;

● degli atti di irrogazione delle sanzioni;

● degli avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro (valore immobili e aziende o occultamento di corrispettivo) dell'imposta di successione (casi in cui la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia ritenuta incompleta o infedele);

● degli avvisi di accertamento e liquidazione di ufficio ai fini dell'imposta di successione;

● degli avvisi di rettifica e liquidazione in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;

● degli avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: - imposta di registro; - imposte ipotecaria e catastale; - imposta sulle successioni e donazioni; - imposta sostitutiva sui finanziamenti; - imposta di bollo;

● degli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: - tasse automobilistiche erariali; - addizionale erariale della tassa automobilistica. ●

Esecutività se so il tempo per il ricor

Dopo la notifica

Il ricorso è sospeso per 180 giorni dall'affidamento

A differenza di quanto avviene attualmente, una volta notificato l'avviso, l'atto diviene esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso e quindi il contribuente deve versare le somme senza la necessità di attendere la cartella di pagamento.

Decorsi ulteriori 30 giorni, la riscossione delle somme richieste è affidata agli agenti della riscossione senza che si proceda a notifica della cartella di pagamento.

Sotto un profilo formale, a seguito delle modifiche apportate gli atti di rettifica, accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni:

- devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di versamento delle somme richieste mediante l'accertamento stesso;
 - devono recare l'indicazione degli importi da pagare a titolo provvisorio in caso di proposizione del ricorso;
 - devono espressamente riportare l'avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste - in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo - è affidata all'agente della riscossione, ai fini dell'esecuzione forzata.
- L'esecuzione forzata è co-

munque sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di tale affidamento.

La sospensione del ricorso è tuttavia, in caso di provvedimenti definitivi, seguita a giudizio del contribuente in caso di recupero derivanti da decadenza o rateizzazione.

L'agente della riscossione è tenuto a informare il contribuente, tramite nota semplice o posta raccomandata, di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Le eccezioni

Niente sospensione del ricorso in caso di accertamenti definitivi e recupero delle somme dopo la decadenza dalla rateizzazione.

L'obbligo di iscrizione a ruolo e la predetta sospensione vengono meno quando il fondato pericolo di decadenza o esito della riscossione.

Occorre ricorrere in caso di richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può essere effettuato quando non è stato ancora caricato il credito dall'ente impositore.

Ciò comporta che, nonostante l'agenzia delle Entrate-Riscossione intimi il pagamento delle somme previste, il contribuente non può fruire di rateazioni.

Sarà infatti necessario attendere la presa in carico come detto viene notificata dall'agente della riscossione al contribuente, il quale potrà presentare il ricorso alla rateazione. ●